REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO DELL'AREA FUNZIONI LOCALI DELL'ARPAS

Indice

PREMESSA	5
ART. 1. OGGETTO	5
ART. 2. VALIDITA' E DURATA	6
ART. 3. SOGGETTI	6
ART. 4. MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE	6
ART. 5. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI	7
ART. 6. DIFFERENZIAZIONE E VARIABILITA' DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	8
ART. 7. SOSTITUZIONI E INTERIM	8
ART. 8. INCARICO DI R.P.C.T.	9
ART. 9. EROGAZIONE DELLA PRONTA DISPONIBILITÀ E DELL'INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE:	9
ART. 10. NORMA FINALE E IMPEGNI	9

In data 19 dicembre 2019 è stato sottoscritto il CCNL relativo al Personale dell'Area Sanità e in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il CCNL relativo al Personale dell'Area Funzioni Locali, che rimettono alla contrattazione integrativa la regolamentazione di alcuni istituti e materie. Con determinazione n. 547/2021 del 19 aprile 2021 l'Arpas ha provveduto a costituire la delegazione datoriale secondo il proprio ordinamento al fine di condividere la piattaforma e avviare il negoziato con la parte sindacale.

L'ipotesi di contratto è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale n. 986/2023 del 19/05/2023 ed è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dell'Agenzia, insieme alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnico-finanziaria redatte ai sensi degli artt. 40, comma 3-sexies e 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai fini del relativo controllo sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. Il Collegio dei Revisori ha rilasciato parere positivo in data 30/05/2023 (prot. Arpas n. 20214/2023 del 31/05/2023), sia sull'ipotesi di accordo integrativo sia sulle relazioni allegate.

Cagliari, 12/06/2023

PER L'AGENZIA:

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Sanna .....

La Direttrice Amministrativa
Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano .....

Il Dirigente del Servizio Risorse Umane
Dott. Roberto Pireddu .....

La Funzionaria del Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Simona Locci .....

Il Funzionario del Servizio Risorse Umane
Dott. Luigi Rocchigiani .....

Il Funzionario del Servizio Risorse Umane
Dott. Simone Dessì .....

Delegazione trattante C.G.I.L. F.P. .....
Dott.

Delegazione trattante FEDIRETS - SDIRS .....
Dott. CARLO CAPUZZI

Delegazione trattante U.I.L. F.P.L. .....
Dott.

Delegazione trattante CISL .....
Dott.

Delegazione trattante ASSDAI .....
Dott.

PREMESSA

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) è stata "*istituita*" con L.R. n. 6 del 18 maggio 2006 e successivamente "*costituita*" con DPGR n. 91 del 21/9/2007 (v. art. 1 co. 3 L.R. 6/2006). L'ARPAS è un'Agenzia regionale che opera per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela e miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati. L'Agenzia è l'organo tecnico che supporta le autorità competenti in materia di programmazione, autorizzazioni e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del territorio della Regione Autonoma della Sardegna. In particolare, le sue funzioni si esplicano in:

- controllo delle fonti di pressioni ambientali determinate dalle attività umane che, prelevando risorse ed interagendo con l'ambiente circostante, producono degli impatti su di esso qualificabili a vario titolo (scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, radiazioni, ecc.);
- monitoraggio dello stato dell'ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse matrici ambientali (aria, acqua, suolo, ecc.);
- supporto tecnico ad altri enti ed organismi pubblici nel definire le risposte da mettere in atto per fronteggiare le pressioni ambientali e migliorare così lo stato dell'ambiente.

L'Agenzia fa parte del "Sistema Regione" come definito nella L.R. n. 24/2014.

In data 15.12.2021 si è riunito il tavolo di contrattazione integrativa della dirigenza Sanitaria e PTA (come da verbale sottoscritto e agli atti di questa amministrazione), che ha portato alla definizione di un accordo sulle materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa, recepite e applicate con la Determina del Direttore Generale 700/2022 del 16.05.2022, e che in questa sede sono richiamate.

ART. 1. OGGETTO

Alla data di sottoscrizione del presente Contratto, in Arpas si applicano due distinti CCNL riferiti al personale dirigente:

1. CCNL dell'Area della Sanità per il triennio 2016-2018 per la dirigenza sanitaria, sottoscritto in data 19 dicembre 2019;
2. CCNL dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, sottoscritto in data 17 dicembre 2020;

Il presente Contratto collettivo Integrativo Decentrato (di seguito abbreviato in "CCID"), predisposto e definito ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 7, 8 e 9 del CCNL dell'Area Funzioni Locali (di seguito abbreviato in "CCNL") triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020, si applica a tutto il personale dirigente professionale, tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13.7.2016) dell'Agenzia, ivi compreso il personale comandato presso l'ARPA Sardegna e il personale a tempo parziale, fatti salvi gli istituti non compatibili con la precarietà del rapporto di lavoro e la sua limitata durata nel tempo.

In particolare, il presente CCID fa riferimento alle parti comuni del suddetto CCNL e alla sezione 3 denominata "Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali".

ART. 2. VALIDITA' E DURATA

Ai sensi dell'art. 8 CCNL 17.12.2020 il presente CCID ha validità triennale e conserva efficacia fino all'approvazione di un nuovo contratto integrativo decentrato. Le materie relative alla definizione di un diverso criterio di riparto del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato possono essere negoziate con cadenza annuale.

ART. 3. SOGGETTI

La contrattazione collettiva integrativa si svolge ad un unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure di legge e del CCNL di riferimento, tra la delegazione sindacale (rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL e le rappresentanze sindacali aziendali/unitarie) e la delegazione di parte datoriale.

Nel rispetto dei principi di responsabilità, correttezza e buona fede, entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette (art. 9).

Il presente CCID è sottoscritto, per la delegazione trattante di parte pubblica, dal Direttore Generale, dalla Direttrice Amministrativa, dal Dirigente del Servizio Risorse Umane e da quattro funzionari del Servizio Risorse Umane per la parte giuridica e per la parte economica del personale, secondo la composizione di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 547/2021 del 19 aprile 2021,e per la delegazione trattante di parte sindacale dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. della Dirigenza PTA di ARPA Sardegna, rappresentative ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. n. 165/2001 e firmatarie del CCNL triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020.

ART. 4. MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE

Il presente CCID disciplina alcune delle materie di cui all'art. 66 del CCNL 2016/2018, e in particolare:

A. Criteri di ripartizione dei fondi: definizione dei criteri di ripartizione delle risorse dei fondi di cui agli artt. 90 e 91 del CCNL Funzioni Locali;
B. Differenziazione della retribuzione di risultato: definizione della misura percentuale di incremento (rispetto al valore medio pro capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato) per il/i dirigente/i che conseguano le valutazioni più elevate, e il numero di dirigenti a cui attribuire tale premialità (ai sensi dell'art. 30 del CCNL Funzioni Locali);
C. Sostituzioni: definizione dei criteri e della percentuale per l'integrazione della retribuzione di risultato dei dirigenti, in ragione dell'impegno richiesto in caso di affidamento di un incarico di sostituzione o di interim (ai sensi dell'art. 73 del CCNL Funzioni Locali);

D. Incarico di R.P.C.T.: definizione della percentuale per l'integrazione della retribuzione di risultato dei dirigenti, in ragione dell'impegno richiesto in caso di affidamento dell'incarico di R.P.C.T., ai sensi del comma i) dell'art. 66 del CCNL Funzioni Locali;

E. Erogazione della pronta disponibilità e dell'indennità di sostituzione: Definizione delle modalità e delle tempistiche di liquidazione delle indennità di pronta disponibilità e di sostituzione, che gravano sul fondo di risultato;

ART. 5. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI

Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL, sono istituiti il Fondo retribuzione di posizione di cui all'art. 90 e il Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori di cui all'art. 91.

Nei suddetti fondi confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, le risorse consolidate nell'anno di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL, come certificate dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa e gli altri importi come regolamentati negli artt. 90 e 91 del CCNL triennio 2016/2018 del 17 dicembre 2020.

Le risorse per il finanziamento dei fondi della contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2022 sono state quantificate con Determinazione del Servizio Risorse Umane n. 2119/2022 del 16/12/2022, che ha avuto l'asseverazione del Collegio dei Revisori dell'Agenzia con parere favorevole del 16 febbraio 2023 di cui al prot. ARPAS n. 7175/2023, secondo il seguente prospetto:

Fondo retribuzione di posizione (art. 90)	614.192,92 €
Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori (art. 91)	169.223,90 €
TOTALE	**783.416,82 €**

Con la determinazione di cui al periodo precedente, è stato oltretutto effettuato un adeguamento in aumento della sua consistenza (con adeguamento in diminuzione dei fondi che insistono sulla dirigenza sanitaria) per garantire un corretto allineamento dei due diversi comparti e garantire l'invarianza del valore medio pro capite nell'anno di riferimento, anche in virtù delle intervenute modifiche al dettaglio organizzativo (DDG n. 2112/2022) e della variazione delle unità di riferimento, conseguentemente al quale sono stati consolidati con determinazione n° 570/2023 del 30/03/2023 come asseverati dal Collegio dei Revisori dei Conti con nota acclarata al protocollo dell'Ente con n. 14624/2023 del 18/04/2023.

Vista la determinazione n° 812/2023 del 03/05/2023 relativa alla costituzione provvisoria dei fondi della contrattazione integrativa della dirigenza (Sanità e PTA), vengono qui stabiliti, invece, i criteri di ripartizione all'interno del singolo fondo per il finanziamento dei singoli istituti, che rimangono comunque invariati rispetto ai precedenti e di cui si dà riscontro nella seguente tabella riepilogativa:

	Descrizione	Destinazione	Criterio
ART. 90	**FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE**	**614.192,92 €**	**100,0%**
	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	247.500,38 €	non meno del 40,30%
	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	305.384,44 €	non meno del 49,72%
	IND. STRUTTURA COMPLESSA	61.308,00 €	non meno del 9,98%

	Descrizione	Destinazione	Criterio
ART. 91	**FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E A.**	**169.223,90 €**	**100,00%**
	PRONTA DISPONIBILITA' E STRAORDINARIO	30.155,70 €	non meno del 17,82%
	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	139.068,20 €	non meno del 82,18%

ART. 6. DIFFERENZIAZIONE E VARIABILITA' DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Il CCNL prevede che la retribuzione di risultato sia attribuita sulla base di diversi livelli di valutazione delle performance conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.

Al dirigente che consegue la valutazione più elevata, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione con un importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro capite delle risorse destinate.

La suddetta premialità è riconosciuta a un (1) dirigente.

ART. 7. SOSTITUZIONI E INTERIM

In caso di affidamento di un incarico di sostituzione o di interim e nella misura massima di un (1) incarico per dirigente (ai sensi dell'art. 73 del CCNL Funzioni Locali) in ragione dell'impegno richiesto, è previsto il riconoscimento compensativo di una quota parte della retribuzione di risultato prevista per l'incarico dirigenziale afferente alla specifica struttura di riferimento, secondo il seguente prospetto:

Incarico dirigenziale ad <u>INTERIM</u>	Quota parte della retribuzione di risultato prevista per l'incarico dirigenziale afferente alla specifica struttura di riferimento, pari al 50% dell'importo previsto.
Incarico dirigenziale in <u>SOSTITUZIONE</u>	Quota parte della retribuzione di risultato prevista per l'incarico dirigenziale afferente alla specifica struttura di riferimento, pari al 50% dell'importo previsto, al netto delle indennità mensili eventualmente già percepite in corso di incarico, come previste dal comma 7 art. 73 del CCNL Funzioni Locali.

ART. 8. INCARICO DI R.P.C.T.

In caso di affidamento dell'incarico di "responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" (ai sensi degli artt. 66 e 73 del CCNL Funzioni Locali) in ragione dell'impegno richiesto, è previsto il riconoscimento compensativo di una quota parte della retribuzione di risultato prevista per l'incarico, pari al 50% dell'importo.

La presente indennità è afferente a quanto previsto dalla Determina del Direttore Generale n. 1908/2017 del 14/12/2017, la quale prevede che qualora tale incarico venga ricoperto da dirigente già titolare di altro incarico di struttura o di altra linea di attività, al medesimo dirigente compete esclusivamente l'indennità di risultato, secondo quanto previsto nel regolamento di "Verifica della performance ai sensi dell'art.7 del Regolamento Generale di Organizzazione" vigente.

ART. 9. EROGAZIONE DELLA PRONTA DISPONIBILITÀ E DELL'INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE:

Ai sensi dell'art. 92 del CCNL Funzioni Locali la pronta disponibilità dà "*diritto ad una integrazione della retribuzione di risultato*" e "*in caso di chiamata, l'attività prestata dà diritto ad una ulteriore integrazione della retribuzione di risultato*", e che a tali compensi "*si provvede con il fondo di cui all'art. 91*".

Ai fini di una corretta e più agevole gestione dell'istituto, le parti si accordano che la liquidazione delle due indennità richiamate avvenga mensilmente (sulla base dei report previsti e comunicati dal dirigente al servizio preposto) entro le due mensilità successive.

L'erogazione dell'indennità di sostituzione di cui al comma 7 dell'art. 73 sono liquidate mensilmente.

Gli importi dovuti per il maggior aggravio in caso di incarico di sostituzione o interim (nelle entità decise e specificate nel precedente art. 7) sono liquidate unitamente alla retribuzione di risultato, al netto delle eventuali indennità mensili di cui all'art. 73 comma 7, se dovute e percepite.

ART. 10. NORMA FINALE E IMPEGNI

Le parti concordano che, qualora intervenissero disposizioni normative o atti che rendessero necessaria la revisione del presente CCID o parti di esso, si incontreranno per discutere e concordare le modifiche/integrazioni.